

# **REGOLAMENTO**

## **di Procedura e Codice Etico dell'Organismo di Mediazione Forense di Rovereto (OMF)**

### **INDICE**

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	2
ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE.....	3
ART. 4 CRITERI DI NOMINA DEL MEDIATORE .....	3
ART. 5 TIROCINIO ASSISTITO .....	3
ART. 6 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE .....	4
ART. 7 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA .....	4
ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE POTERI DEL MEDIATORE .....	5
ART. 9 ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE.....	6
ART. 10 RISERVATEZZA.....	6
ART. 11 INDENNITÀ .....	7
ART. 12 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'OMF DAL REGISTRO .....	8
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO .....	8
ALLEGATO a) TABELLA DELLE INDENNITÀ.....	9
ALLEGATO b) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO .....	10
ALLEGATO c) DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ .....	11

## **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 2 e 5 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizione di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

## **ART. 2 INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito presso la Segreteria dell'OMF nel Palazzo di Giustizia di Rovereto di una domanda redatta seguendo le indicazioni reperibili sul sito [www.ordineavvocatirovereto.it](http://www.ordineavvocatirovereto.it) nella sezione relativa alla mediazione.
2. La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione seguendo le indicazioni reperibili sul sito [www.ordineavvocatirovereto.it](http://www.ordineavvocatirovereto.it) nella sezione relativa alla mediazione.
3. La parte che avvia la procedura deve indicare a pena di inammissibilità il valore della controversia che l'OMF potrà rettificare, con provvedimento comunicato alla parte, se effettuato con criterio valutato non corretto.
4. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
5. La domanda deve inoltre indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa i dati di identificazione delle parti, il loro codice fiscale e indirizzo anche e-mail, recapiti telefonici e fax, nonché, se nominati, i dati di identificazione degli avvocati che le rappresentano con allegazione della relativa procura.
6. Qualora esistente, all'istanza dovrà essere allegato l'atto o documento contenente la clausola di mediazione.
7. L'istanza e la dichiarazione di adesione, qualora non inoltrata dal difensore munito di regolare procura a margine o in calce, dovrà essere sottoscritta dalla parte e da tutte le parti in caso di richiesta di mediazione congiunta con allegazione di copia di valido documento di identità di tutti i sottoscrittori.
8. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'OMF.
9. Al momento di presentazione della domanda e al momento di deposito della dichiarazione di accettazione, ciascuna parte dovrà attestare l'avvenuto versamento alla Segreteria della somma di euro 40,00, oltre Iva di legge, per spese di avvio della procedura.
10. In caso di deposito di domanda di mediazione congiunta le spese di avvio sono dovute nell'importo unico complessivo di euro 40,00, oltre Iva di legge.
11. Gli incontri di mediazione avvengono, di regola, in presenza fisica. Per esigenze o necessità dell'Organismo, del mediatore o delle stesse parti oppure per circostanze che oggettivamente impediscano la presenza fisica, ogni singola fase

dello svolgimento della mediazione potrà avvenire anche attraverso modalità telematiche che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati, secondo il Regolamento per lo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica e adempimenti connessi adottato dall'Organismo e disponibile sul sito [www.ordineavvocatirovereto.it](http://www.ordineavvocatirovereto.it) nella sezione dedicata alla mediazione. Lo svolgimento degli incontri di mediazione con modalità telematiche potrà avvenire previo consenso di tutte le parti. È onere delle parti e dei loro assistenti aggiornare la propria postazione affinché la partecipazione alla mediazione possa svolgersi in modo effettivo.

### **ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE**

1. La mediazione si svolge nella sede dell'OMF in Rovereto Palazzo di Giustizia. La sede è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

### **ART. 4 CRITERI DI NOMINA DEL MEDIATORE**

1. Il Responsabile dell'Organismo provvede ad assegnare gli incarichi ai mediatori iscritti nell'elenco secondo le specifiche competenze ed i criteri che seguono, tenuto conto che il presente Organismo, in quanto emanazione del Coa, prevede per Statuto quale requisito per l'iscrizione nell'elenco dei propri mediatori la qualifica di Avvocato, con competenza esclusiva nelle materie giuridiche.
2. Qualora le parti non presentino un'istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'OMF, consultabile anche sul sito [www.ordineavvocatirovereto.it](http://www.ordineavvocatirovereto.it), la nomina del mediatore avverrà conformemente ai criteri indicati dall'art. 7 D.I. 145/2011, di seguito specificati,:
  - a) in ipotesi di particolare complessità della controversia, l'assegnazione degli affari di mediazione sarà effettuata in base alla specifica competenza professionale dei mediatori. A tal fine i mediatori risultano inseriti in separati elenchi, in ragione della specifica competenza nell'attività professionale nonché in relazione all'esperienza maturata. Gli elenchi sono riferiti alle seguenti aree di competenza specifica: commerciale societario- assicurazioni e responsabilità medica- proprietà e diritti reali – successioni- obbligazioni e contrattualistica;
  - b) in ipotesi di controversia ordinaria e quindi non di particolare complessità, troverà applicazione il criterio oggettivo di rotazione turnaria ovvero in base allo scorrimento della lista dell'OMF, seguendo l'ordine progressivo e l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
  - c) Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nei rispettivi elenchi e il rinunciante verrà nominato per l'incarico cronologicamente successivo.

### **ART. 5 TIROCINIO ASSISTITO**

1. L'OMF consente lo svolgimento in forma gratuita del tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) Decreto n. 180/2010.

2. Sarà consentito da parte dell'OMF il tirocinio assistito anche ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso l'OMF di Rovereto.
3. Al fine di garantire il tirocinio assistito tanto il Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.
4. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

## **ART. 6 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore versa in situazione di incompatibilità a) se ha avuto rapporti professionali con una delle parti della mediazione, b) se una delle parti sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali, c) in ogni altra ipotesi in cui la mediazione interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, d) in presenza di rapporti o circostanze di fatto che possono incidere sulla sua indipendenza e imparzialità anche in relazione a quanto previsto dall'art. 815 cpc.
2. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di indipendenza e imparzialità, e dell'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 1.
3. Successivamente, il mediatore comunica all'OMF e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della mediazione.
4. L'OMF provvede alla sostituzione del mediatore: a) a seguito della comunicazione di cui al comma 3 e in ogni altra circostanza in cui il mediatore motivatamente comunicò di non poter proseguire la propria opera; b) qualora il mediatore sia sospeso o cancellato dall'elenco; c) a seguito di congiunta motivata richiesta delle parti.
5. I membri dell'OMF e del COA non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'OMF medesimo.

## **ART. 7 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA**

1. L'organizzazione della procedura avverrà a cura della Segreteria dell'OMF con sede in Rovereto, Palazzo di Giustizia.
2. Accettata la domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli Affari di mediazione, nel quale verranno inseriti tutti gli atti e i documenti presentati dalle parti.
3. Gli atti e documenti del procedimento, salvo il disposto di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28 e qualora le parti non li abbiano espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle parti. Gli atti ed i documenti depositati in sede di sessione separata sono oggetto di diritto di accesso solo per la parte che li ha prodotti, salvo suo consenso a che ne prendano visione anche le altre parti.

4. I dati raccolti, anche appartenenti a particolari categorie di dati, verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" in adempimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguito tramite la mediazione, nonché in adempimento agli obblighi amministrativi, civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del procedimento di mediazione ivi richiesto. Titolare del Trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Rovereto, cui l'Organismo di Mediazione Forense rappresenta una articolazione, con sede in Rovereto – Corso Rosmini n. 65, C.F. 85007120224; P.IVA 02234600225, tel. 0464-437214, mail: info@ordineavvocatirovereto.it; mediazione@ordineavvocatirovereto.it – Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@ordineavvocatirovereto.it.
5. Successivamente al deposito della domanda l'Organismo provvederà alla nomina del mediatore ed emetterà provvedimento con il quale a) si invitano le altre parti interessate dal procedimento a comunicare la loro adesione nel termine massimo di 10 giorni con deposito del modulo di adesione completo degli allegati richiesti predisposto dall'OMF e disponibile presso la segreteria o scaricabile dal sito [www.ordineavvocatirovereto.it](http://www.ordineavvocatirovereto.it) che dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4; b) è indicata la data dell'incontro; c) è indicata la quota a loro carico delle spese di avvio della procedura.

## **ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE POTERI DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che tenga conto dei loro reali interessi. Il mediatore opera nel rispetto dei principi di cui al codice di Condotta Europeo per Mediatori ed in particolare verifica la consapevolezza e comprensione delle parti circa regole, termini e condizioni del processo mediativo, nonché la consapevolezza e comprensione delle parti circa termini, condizioni e limiti di un eventuale accordo, anche con specifico riferimento alle norme giuridiche che regolano la materia oggetto della mediazione.
2. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
3. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in eventuali sessioni separate.
4. In casi particolari, qualora vi sia congiunta richiesta delle parti che si impegnano a sostenere in egual misura i relativi oneri, il mediatore può individuare e nominare nella procedura un perito o consulente tecnico.
5. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
6. Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, preferibilmente con l'assistenza di un avvocato.
7. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
8. In caso di insuccesso, solo qualora entrambe le parti lo richiedano, il mediatore verbalizza l'eventuale proposta avanzata durante la procedura, rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare.

## **ART. 9 ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE**

1. In caso di mancato accordo, il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore dà atto dell'esito negativo dell'incontro in termini riassuntivi attestando: a) l'avvenuto avvio della mediazione; b) la mancata partecipazione alla mediazione; c) la conclusione della mediazione d) la proposta del mediatore se richiesta da entrambe le parti e l'eventuale fissazione dell'aumento dell'indennità di mediazione posta solidalmente a carico delle parti.
2. In caso di accordo, il verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dal mediatore dà atto dell'esito positivo e contiene l'eventuale fissazione dell'aumento dell'indennità di mediazione posta solidalmente a carico delle parti. Allo stesso viene allegato un separato atto di accordo, sottoscritto unicamente dalle parti intervenute. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti con le esenzioni previste dalla vigente normativa.
3. La Segreteria rilascerà alle parti richiedenti le copie autentiche del verbale e dell'accordo sottoscritto.
4. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda di valutazione del servizio (Allegato b) che deve essere sottoscritta dalle parti e depositata in Segreteria che ne curerà la successiva trasmissione, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento, al responsabile della tenuta del registro presso il Ministero di Giustizia.

## **ART. 10 RISERVATEZZA**

1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti ovvero allegati alla richiesta di avvio della mediazione, nonché prodotti o comunque utilizzati durante la stessa, sono riservati.
2. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di OMF non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al comma precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla mediazione - inclusi gli avvocati e i consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
  - opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della mediazione;
  - ammissioni fatta dalla controparte nel corso della mediazione;
  - la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. Fatte salve le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 di cui al D. Lgs. 4.3.2010, n. 28 la previsione della riservatezza non si applica se:
  - tutte le parti vi consentono;
  - il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
  - il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
  - il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

5. Fatti e documenti utilizzabili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

## **ART. 11 INDENNITÀ**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre Iva di legge per le liti di valore fino all'importo di euro 250.000,00 e di euro 80,00 oltre Iva di legge per le liti di valore superiore che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto, oltre Iva di legge.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
3. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
6. Le spese di avvio della mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione per intero. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.
7. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

8. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
9. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
10. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3.
11. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

## **ART. 12 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'OMF DAL REGISTRO**

1. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

## **ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento con i suoi allegati produrrà efficacia decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui all'art. 16, co. 3 del D.Lgs. n. 28/2010.

## **ALLEGATI**


Costituiscono allegati del presente regolamento:

- a) Tabella delle indennità
- b) Scheda di valutazione del servizio
- c) Dichiarazione di indipendenza ed imparzialità



Il Segretario C.O.A.  
Avv. Marcella Robol

Il Segretario O.M.F.  
Avv. Valentina Carollo





Il Presidente C.O.A. e O.M.F.  
Avv. Monica Aste



## ALLEGATO a) TABELLA DELLE INDENNITÀ

Valore della lite -	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

Per la determinazione degli importi e la corresponsione delle spese di mediazione si applica l'art.16 commi 1 e 14, del Dm 180/2010, come modificato dal D.I. 145/2011 e successiva sentenza della Corte Costituzionale n.272/2012, così come specificati all'art.11 del suddetto Regolamento.

## ALLEGATO b) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

N. ....r.m.

Nome e cognome della parte \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_

	Non soddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come giudica le informazioni verbali ricevute dalla Segreteria per attivare la mediazione					
Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)					
Come giudice la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet					
Come giudica i tempi di attesa della Segreteria					
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in Segreteria					
Come giudica l' idoneità dei locali destinati alla mediazione					
Come giudica <b>COMPLESSIVAMENTE</b> il servizio					

OSSERVAZIONI / SUGGERIMENTI:

---

---

---

---

---

Rovereto lì .....

firma .....

## ALLEGATO c) DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ

### DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITÀ

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
designato dall'OMF di Rovereto quale mediatore fra le seguenti parti:

A) \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_  
assistita da \_\_\_\_\_

B) \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_  
assistita da \_\_\_\_\_

dichiaro

di non versare in alcuna situazione soggettiva di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ed in particolare

dichiaro

- 1- di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate;
- 2- che i collaboratori ed i colleghi del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione;
- 3- la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi;
- 4- che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con alcuna delle parti interessate.

Rovereto lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_